

Edizione di venerdì 11 agosto 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[L'esterovestizione societaria ha rilevanza penale?](#)

di Marco Bargagli

ACCERTAMENTO

[L'accertamento induttivo puro del reddito d'impresa](#)

di Angelo Ginex

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Liti pendenti con i Comuni: definizione solo con delibera](#)

di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

[Raddoppio dei termini da abolire per gli ex paradisi fiscali](#)

di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

[Il Nexus Approach nel Patent Box](#)

di Claudio Melillo

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'esterovestizione societaria ha rilevanza penale?

di Marco Bargagli

Nel **panorama tributario internazionale**, sulla base del noto **principio della tassazione su base mondiale** (c.d. “*worldwide principle*”), l'esatta **individuazione della residenza fiscale del soggetto passivo** riveste **fondamentale importanza**.

Una volta **riqualificata la residenza sul territorio dello Stato**, in ipotesi di **esterovestizione societaria**, il **soggetto di diritto estero** sarà fiscalmente **residente in Italia** e, quindi, dovrà presentare **la dichiarazione** per i **redditi ovunque prodotti** nel mondo.

Ai sensi dell'[articolo 73, comma 3, del D.P.R. 917/1986](#) una società di capitali è considerata **fiscalmente residente in Italia**, quando per la **maggior parte del periodo d'imposta** ha mantenuto la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o **l'oggetto principale** nel territorio dello Stato.

I **criteri di collegamento** con il territorio dello Stato sono fra loro **alternativi**, essendo sufficiente che si realizzzi **uno solo di essi** perché la società, l'ente, **compresi i trust**, vengano sottoposti a **tassazione in Italia**.

La questione della **rilevanza penale dell'esterovestizione**, costituisce un tema **ampiamente dibattuto** tra gli **addetti ai lavori**.

Sullo specifico tema, la **normativa sostanziale di riferimento** è contenuta nell'[articolo 5 del D.Lgs. 74/2000](#) rubricato **“omessa dichiarazione”** dopo le **modifiche** introdotte, con decorrenza dal 22 ottobre 2015, dal D.Lgs. 158/2015.

In merito, per **espressa disposizione di Legge**, viene **punito con la reclusione** da **un anno e sei mesi a quattro anni** chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **non presenta, essendovi obbligato**, una delle **dichiarazioni relative a dette imposte**, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a **taluna delle singole imposte** ad **euro cinquantamila**.

Con riferimento alle ipotesi di **dichiarazione tardiva**, non si **considera omessa** la dichiarazione presentata **entro novanta giorni** dalla scadenza del termine o non **sottoscritta** o **non redatta** su uno **stampato conforme al modello prescritto**.

Ciò posto, la **suprema Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 43809 del 30 ottobre 2015](#), ha sancito **l'irrilevanza penale dell'esterovestizione**.

In merito, sia il **Tribunale** che la **Corte di appello di Milano** hanno fatto ricorso al Commentario all'articolo 4 del Modello OCSE di Convenzione, secondo il quale la **sede di direzione effettiva** dell'impresa deve essere individuata:

- nel **luogo** dove vengono **assunte le decisioni chiave**, di natura **gestionale e commerciale**, necessarie per la **conduzione della attività di impresa**;
- nel **luogo dove la persona o il gruppo di persone** che esercitano le **funzioni di maggior rilievo** assumono **ufficialmente le loro decisioni**;
- nel **luogo di determinazione delle strategie** che dovranno essere **adottate dall'ente nel suo insieme**.

La **valutazione di tali elementi** deve essere **sempre condotta** in un'ottica di **prevalenza della sostanza sulla forma**, come peraltro prevede lo stesso **Commentario OCSE**.

Ai fini **penali – tributari**, sulla base dell'interpretazione fornita da parte della **terza sezione penale** della Corte di Cassazione, identificare **“tout court”** la **sede amministrativa della società controllata** con il luogo nel quale si **assumono le decisioni strategiche** o dal quale partono gli **impulsi decisionali** può in questi casi comportare **conseguenze aberranti** ove esso dovesse identificarsi con la **sede della società controllante**, in evidente **contrastò** con le ragioni stesse della **politica del gruppo** e le **esigenze sottese al suo controllo**.

Secondo il giudice di legittimità, tale approccio si pone addirittura in **contrastò** con la presunzione di **eterodirezione della società controllata** e, in particolare, con quanto espressamente prevede l'[articolo 2497-sexies del codice civile](#) secondo il quale **si presume**, salvo **prova contraria**, che l'attività di **direzione e coordinamento** di una società sia esercitata dalla società o ente tenuto al **consolidamento dei loro bilanci** o che **comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile**.

Sulla base di un **solco interpretativo ormai costante**, gli ermellini evidenziano che la circostanza che una società sia **stata creata in uno Stato membro** per **fruire di una legislazione più vantaggiosa**, non costituisce di per se un **abuso della libertà di stabilimento**, non ravvisandosi la **“presunzione di una frode fiscale”**.

In senso conforme, si è espressa anche la **Commissione Tributaria Provinciale di Roma**, nella [sentenza n. 1694/41/2014](#), con la quale è stato precisato che l'**esterovestizione** può essere contestata solo in presenza di **costruzioni artificiose**.

A parere di chi scrive, la **libertà di stabilimento in ambito comunitario** costituisce un **principio cardine** dell'ordinamento giuridico e, conseguentemente, in linea con l'**approccio ermeneutico** espresso dalla giurisprudenza di **legittimità e di merito**, le **ipotesi di esterovestizione** societaria dovranno riguardare solo le **“strutture societarie artificiose”**, in linea con gli **indicatori** diramati dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010](#).

Di contro, l'applicazione delle **norme antiabuso** contenute nella **normativa domestica** e nelle

correlate **disposizioni convenzionali**, si renderanno **pienamente applicabili** nei confronti dei **soggetti economici** che **non svolgono alcuna reale attività economica**, ma sono **stati costituiti** all'estero senza valide ragioni economiche, **al solo scopo** di ottenere un **indebito vantaggio fiscale** nel Paese o nel territorio di **insediamento**.

Di conseguenza, in tale ultima ipotesi, dovranno essere valutati i **profili penali tributari** derivanti dall'**omessa presentazione della dichiarazione dei redditi** ex [articolo 5 del D.Lgs. 74/2000](#), ove venga individuato **l'elemento soggettivo** sotto forma di **dolo specifico**, ossia il fine di **evadere le imposte** sui redditi o sul valore aggiunto.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

L'accertamento induttivo puro del reddito d'impresa

di Angelo Ginex

L'accertamento induttivo puro del reddito d'impresa è disciplinato dall'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), il quale prescrive, ai fini della sua applicabilità, la sussistenza di **condizioni tassative**, al fine di bilanciare la potenziale pregnante **lesività dei diritti del contribuente**.

In particolare, la norma succitata prevede che l'Amministrazione finanziaria possa determinare il **reddito d'impresa in via induttiva**:

- **sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza;**
- **con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili;**
- **utilizzando presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.**

A tal fine, però, l'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), a differenza di quanto prescritto dal comma 1 della medesima disposizione per l'**accertamento analitico o analitico-induttivo**, richiede che sussista almeno una delle seguenti **condizioni tassative**:

- **omessa** presentazione della **dichiarazione**;
- **mancata indicazione** del reddito d'impresa **in dichiarazione**;
- **rilevazione**, mediante verbale d'ispezione, di **omessa tenuta** della **contabilità**, di **sottrazione all'ispezione** di una o più **scritture contabili** (compreso il rifiuto di esibizione) o di **scritture contabili non disponibili per forza maggiore**;
- **rilevazione**, mediante verbale d'ispezione, della **generale inattendibilità della contabilità**;
- **inottemperanza** del contribuente agli **inviti disposti dagli uffici**;
- **irregolarità dichiarative** relative agli **studi di settore**.

Con particolare riferimento alla **generale inattendibilità della contabilità**, si rileva che la norma in oggetto legittima l'**accertamento induttivo puro** quando **"le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate** [risultanti dai verbali, dai questionari, dagli atti, dai documenti e dall'ispezione delle scritture contabili], **ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica"**.

Dunque, appare evidente come sia necessario distinguere:

- le **irregolarità meno gravi**, contemplate dall'[articolo 39, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), a

fronte delle quali l'Amministrazione finanziaria può procedere all'**accertamento analitico o analitico-induttivo**, utilizzando gli stessi **dati forniti dal contribuente**, ovvero dimostrando l'**inesattezza o incompletezza** di una o più poste emergenti dalle **scritture contabili**, anche per **presunzioni**, purché munite dei requisiti di cui all'[articolo 2729 cod. civ.](#):

- dalle **ipotesi di maggiore gravità**, contemplate invece dall'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), che evidenziano una **generale inattendibilità** delle **scritture contabili** ed autorizzano a prescindere da esse ed a procedere **in via induttiva**, avvalendosi anche di **semplici indizi** sforniti dei requisiti necessari per costituire la **prova presuntiva**.

A tal proposito, si rileva, da ultimo, come la giurisprudenza abbia affermato che, in presenza di **violazioni plurime e ripetute**, il parametro della **gravità** può essere ricavato automaticamente, in quanto, in linea di principio, **violazioni numerose e ripetute** rendono di per sé **inattendibili** le **scritture contabili**, a meno che non si tratti di violazioni di **scarso rilievo**.

Seminario di specializzazione

L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA: QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ISTITUTI DEFLATTIVI

Liti pendenti con i Comuni: definizione solo con delibera

di Fabio Garrini

L'[articolo 11 del D.L. 50/2017](#) ha introdotto la **definizione agevolata delle liti fiscali** al fine di deflazionare il contenzioso tributario. In sede di conversione, con l'introduzione del **comma 1-bis** al citato articolo 11, è stata prevista la **possibilità**, subordinata a specifica deliberazione da parte dell'Ente impositore, di definire le **controversie che hanno quale controparte un ente locale**. Sul tema consta un **documento IFEL** (l'istituto di ricerca dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni), pubblicato il 28 giugno 2017, che approfondisce la tematica, evidenziando le criticità della disciplina.

La definizione delle liti comunali

L'[articolo 11 del D.L. 50/2017](#) reca disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie degli enti territoriali, attraverso il comma 1-bis introdotto con la conversione in legge del provvedimento: *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.”*

Pertanto, per verificare la possibilità di definire le liti tributarie, **occorre verificare che il Comune**, che ha emesso l'atto impositivo che si intende definire, **effettivamente abbia assunto una deliberazione in tal senso**, avallando una procedura definitoria da esso stesso regolamentata.

In caso contrario, gli atti emessi dai Comuni non possono essere oggetto di definizione agevolata.

L'applicazione dell'[articolo 11](#) non appare agevole, sia perché il Comune dovrà attenersi allo schema definito dalla legge, visto che dovrà deliberare *“l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo”*, recita il comma 1-bis, sia per la presenza di termini di natura processuale, e pertanto **indisponibili**, non derogabili con regolamento comunale.

Come osservato dall'IFEL, l'unica possibilità di esercitare la **discrezionalità regolamentare** sembra limitata ad una **diversa regolamentazione** dei termini aventi natura amministrativa, come quelli attinenti alla **rateizzazione**.

In particolare, la deroga alle regole di rateazione **potrebbe portare le scadenze anche oltre il termine del 30 giugno 2018** fissato per le liti erariali (per queste il versamento deve infatti

avvenire alternativamente in unica soluzione entro il 30 settembre – 2 ottobre in quanto cade di sabato – ovvero in tre rate, l'ultima delle quali scade alla fine del mese di giugno del prossimo anno); comunque la definizione delle liti si perfeziona solo con il pagamento di quanto dovuto al 30 settembre 2017 (in caso di rateazione, la prima rata).

Peraltro, va anche evidenziato che la decisione comunale **non è subordinata all'adozione dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**: tali provvedimenti (il 21 luglio è stato approvato il modello telematico da utilizzare) regolano la procedura da un punto di vista amministrativo senza intaccare gli elementi strutturali della definizione, che risultano già compiutamente disciplinati nella normativa ordinaria.

Il modello approvato da inviare in forma telematica non interessa i tributi locali. Si legge infatti nelle relative motivazioni: *“In merito l'ente territoriale stabilisce autonomamente, nei limiti legislativi, le modalità attuative del predetto articolo 11, eventualmente anche rimandando in parte a quanto stabilito nel presente provvedimento, e per la presentazione allo stesso della domanda.”*

Il che significa che il modello telematico non potrà essere utilizzato per la definizione delle liti riguardanti i tributi locali.

Nel caso in cui dovesse introdurre la definizione in commento, sarà il Comune stesso a introdurre le **specifiche modalità di definizione**, quindi anche il modello di istanza da presentare.

Pertanto, chi volesse azionare la definizione introdotta dal Comune, dovrà premurarsi di verificare nella delibera le modalità di presentazione dell'istanza.

Da notare come **la definizione ed il versamento vengono gestiti separatamente per ciascuna controversia**: nel caso in cui il contribuente abbia impugnato **più atti di accertamento con un unico ricorso** (situazione frequente nei tributi locali, visto che quando il Comune accerta una determinata posizione è probabile che emetta contestualmente gli atti per tutte le annualità ancora possibili di accertamento), benché formalmente la causa pendente sia una sola, il contribuente dovrà presentare **tante domande quanti sono gli atti impugnabili**, ma anche effettuare **tanti separati versamenti** quanti sono gli atti impugnabili.

Ciò comporta che se il contribuente ha impugnato cumulativamente tre atti di accertamento e l'importo dovuto in sede di definizione è pari a 2.000 euro per ogni atto (il limite per ottenere la rateazione), il contribuente dovrà effettuare tre versamenti di 2.000 euro entro il 30 settembre 2017.

Va evidenziato che a differenza della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, per la definizione della lite **non è previsto l'invio da parte dell'Ente di alcuna comunicazione contenente l'importo da pagare**, ma solo la notifica dell'eventuale diniego.

L'importo da corrispondere è quindi in **autoliquidazione**, e ciò lo si desume dal fatto che la

domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2017 (2 ottobre in quanto cade di sabato) ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto, se non superiore a 2.000 euro, o della prima rata, se superiore al predetto importo.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Raddoppio dei termini da abolire per gli ex paradisi fiscali

di Luigi Ferrajoli

Lo scenario internazionale in tema di cooperazione fiscale tra Stati è in continua evoluzione; sempre più Paesi, storicamente non collaborativi, sottoscrivono **accordi finalizzati allo scambio di informazioni** bancarie, vedasi tra gli ultimi, l'accordo tra Italia e Bermuda entrato in vigore nell'aprile 2017.

Tra le conseguenze dell'apertura di Stati un tempo non collaborativi dovrebbe esservi anche un depennamento dalle liste dei c.d. **paradisi fiscali di cui ai [D.M. del 04.05.1999](#) e del 21.11.2001**.

Così è stato ad esempio per San Marino che, a seguito dell'approvazione della **L. 88/2013**, recante *“Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012”*, nonché dell'entrata in vigore, il 3 ottobre 2013, della predetta convenzione e del relativo protocollo di modifica, il cui articolo 26 rispecchia i più recenti *standard internazionali* in materia di trasparenza e scambio di informazioni, con il [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24.02.2014, è stato espunto dall'elenco dei Paesi fiscalmente privilegiati di cui [D.M. del 04.05.1999](#) ed inserito nella *white list* di cui al [D.M. del 04.09.1996](#).

Tuttavia, a fronte dell'effettiva collaborazione allo scambio di informazioni fiscali di questi Paesi, sancita anche dal legislatore, si assiste ad una chiusura da parte degli Uffici finanziari italiani al riconoscimento dello *status* di Paese collaborativo in relazione ad **accertamenti iniziati dopo l'inserimento nella white list** ma riguardanti periodi di imposta rientranti nel periodo non collaborativo.

In particolare, secondo la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, anche nei confronti di Stati *ex black list* quali San Marino risulterebbe ad oggi applicabile la **presunzione prevista dall'articolo 12, comma 2, D.L. 78/2009**, che prevede espressamente che: *“In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3*

dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione...”.

Inoltre, secondo l'Ufficio, risulterebbe altresì applicabile il **raddoppio dei termini per l'accertamento**, basato sulla presunzione di cui al comma 2, sia relativamente alle imposte sui redditi ed all'Iva di cui al comma 2-bis della predetta norma, sia in relazione alla **violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale** previsti dal D.L. 167/1990.

Tale orientamento, tuttavia, non risulta affatto condivisibile posto che il **rispetto del principio del favor rei**, pacificamente applicabile anche nel campo tributario, impone di non sanzionare un comportamento che era illegittimo all'epoca in cui veniva posto in essere ma che non lo è più ai sensi della normativa vigente.

Risulta, infatti, applicabile alla problematica in esame il preceitto introdotto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, secondo cui, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una normativa approvata a posteriori, **non costituisce una violazione punibile**; il termine legge, utilizzato dalla norma in commento, può essere ritenuto riferibile non soltanto alla legge sanzionatoria, bensì anche alle disposizioni da questa richiamate.

Posto che l'[articolo 12, comma 2, D.L. 78/2009](#) prevede un espresso richiamo al [D.M. del 04.05.1999](#), l'intervenuta modifica del contenuto di quest'ultimo provvedimento normativo deve necessariamente produrre un **effetto retroattivo** anche con riferimento alla disposizione che prevede il raddoppio dei termini.

Si auspica che tale **ragionevole interpretazione** venga recepita, se non dall'Amministrazione finanziaria, quantomeno dai giudici delle Commissioni tributarie avanti alle quali arriveranno sicuramente numerosi contenziosi inerenti la questione in oggetto.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Il Nexus Approach nel Patent Box

di Claudio Melillo

Il *“Base Erosion and Profit Shifting”* (BEPS) costituisce l'ormai noto progetto OCSE, articolato in 15 azioni, diretto a ostacolare il **fenomeno dell'erosione della base imponibile** e a contrastare politiche di spostamento dell'imponibile stesso da Paesi ad alta fiscalità verso altre giurisdizioni a fiscalità più vantaggiosa. L'*Action Plan n. 5*, intitolata *“Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance”*, del progetto BEPS si concentra sui **regimi preferenziali di tassazione delle proprietà intellettuali** e le connesse necessarie attività sostanziali, in modo da consentire di giungere alla condivisione di regole comuni e contrastare la **concorrenza** fiscale dannosa, uniformando le varie normative europee. L'*Action Plan n. 5* interviene per porre fine alla tendenza sviluppatasi tra alcuni Paesi membri OCSE diretta a favorire operazioni slegate dallo svolgimento di attività sostanziali. Obiettivo essenziale dell'*Action Plan n. 5* è costituito dalla **trasparenza dei regimi fiscali** tenendo in considerazione **la sostanza delle operazioni** che si intraprendono e tralasciando la forma.

L'*Action Plan n. 5* e il Patent Box

Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi appena descritti sono stati individuati diversi approcci, tuttavia, solamente uno, il **Nexus Approach**, ha acquisito un alto numero di consensi tra i Paesi membri dell'OCSE. L'*Action Plan n. 5* del progetto BEPS, tramite l'Accordo *“Action 5 on Modified Nexus Approach for IP regimes”*, introduce delle fondamentali novità in materia di regimi preferenziali di tassazione e **beni immateriali** coinvolti. Il *“Nexus Approach”* cui fa riferimento l'*Action Plan n. 5* descrive il necessario **nesso** che deve sussistere tra **reddito agevolabile** e **spesa qualificata**; è il fondamento del regime agevolativo dedicato agli *intangibles* ed è stato individuato per far sì che i benefici siano concessi a fronte di un'attività materiale e rilevante ai fini della produzione o implementazione del bene immateriale, cd. *“substantial activity”*, (i.e., siano riconosciuti alle imprese che effettivamente svolgono attività di **ricerca e sviluppo**).

Sulla base del sopra citato nesso l'*Action Plan n. 5* definisce quale quota di reddito agevolabile quella calcolata in base al rapporto tra **costi qualificati** e **costi complessivi**; pertanto, appare evidente come la quota rilevante non sia l'intera spesa investita in ricerca e sviluppo ma la quota **direttamente collegata** al bene immateriale.

Il regime italiano del **Patent Box** si ispira al cosiddetto *“Nexus Approach”* elaborato nell'ambito del progetto BEPS, ma con sostanziali **differenze** con riguardo alle **tipologie** di beni immateriali oggetto della misura agevolativa, differenze che tutti i Paesi membri avrebbero dovuto eliminare entro il 30 giugno 2016. Il nostro Paese – e, allo stesso modo anche altri

Paesi OCSE – ha mantenuto l'originaria impostazione normativa interna, **deviando** rispetto alle indicazioni e raccomandazioni prospettate dall'OCSE nel progetto BEPS.

Il **disallineamento** tra normative nazionali e indicazioni dell'OCSE ha riguardato l'inclusione nell'elenco degli *intangible* domestici dei **marchi** e dell'**utilizzo illimitato di know-how**. In particolare, la normativa italiana originaria, non solo **riconosceva** il marchio come bene immateriale rientrante tra quelli **agevolabili** – in modo del tutto difforme rispetto a quanto stabilito in ambito BEPS – ma, altresì tutt'oggi, include **informazioni aziendali**, commerciali ed esperienze tecniche o industriali che l'azienda sceglie di tutelare giuridicamente. Invece, secondo l'OCSE, il costo sostenuto per il raggiungimento di tale *Know how* è agevolabile soltanto alla presenza di determinate condizioni:

- un **fatturato** superiore a determinate soglie,
- la necessaria **certificazione** di tali beni immateriali da parte di un soggetto governativo indipendente dall'Amministrazione finanziaria.

Condizioni e previsioni recepite solo parzialmente dall'Italia e che si auspica troveranno ben presto applicazione e riconoscimento anche nel nostro Paese.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX


Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

In vacanza col buon samaritano



Lalla Romano


Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 168

Dalle vacanze di oggi, protette da un moderno samaritano, alle apparizioni di Alessio, un personaggio leggendario ed elusivo, segnato dal male misterioso e innominabile che avrà il conforto di un'altra samaritana, anch'essa capace di pietà vera, Lalla Romano ci regala una storia «doppia»: tragica e rasserenata. Dal tempo e dalla memoria. A fare da sfondo una cittadina ligure di villeggiatura, con i suoi alberghi dagli arredi un po' vecchiotti, le ville costruiti dagli inglesi, le siepi di gelsomino, la spiaggia di sassi, la sede della Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, i tramonti sulle colline e montagne che segnano il confine con la Francia. Un romanzo sapienziale, ma anche di contemplazione della realtà. Una parabola sulla vita, in cui Lalla Romano concentra – in una scarna essenzialità – il suo stile di poeta e di pittore, la sua sensibilità per la musica e per il silenzio.

Tutto il tempo che vuoi



Francesco Gungui

Giunti

Prezzo – 14,90

Pagine – 288

Francesco Gungui con “Tutto il tempo che vuoi” ci regala un romanzo fresco, ironico, intelligente, che si interroga sul precario equilibrio tra le aspettative che culliamo e quello che la vita, di testa sua, ci apparecchia di fronte e sul fatto che a volte, proprio come si corregge la trama di un libro, sta solo a noi mettere mano alla nostra storia per farla funzionare. Un mutuo per un bilocale in centro, un lavoro da editor in un grande gruppo editoriale, una fidanzata di lungo corso, il progetto di un figlio. Per Franz, 36 anni, la vita, almeno sulla carta, sembrerebbe avviata sui binari giusti. Fino a che tutto crolla all'improvviso: il suo capo gli dà il benservito per aver rifiutato un romanzo erotico che sta scalando le classifiche per la concorrenza, mentre a casa Lucia lo aspetta in lacrime. Di punto in bianco Franz è costretto a inventarsi un piano B e ripartire dal via. Unica àncora di salvezza: la passione per la cucina. Da ghostwriter a ghostchef, da giovane uomo in carriera ad affittacamere, fino all'incontro con Camilla, madre divorziata di un ragazzino preadolescente, e ancora scottata dalla sua ultima relazione. Ma proprio quando le cose sembrano sul punto di raddrizzarsi, un altro colpo di scena rischia di far saltare completamente i piani di Franz...

Donne che comprano fiori



Vanessa Montfort

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 384

Nel cuore del barrio de las Letras, il quartiere più bohémien di Madrid, tra stradine pedonali e piazzette ombreggiate, proprio dove si narra che abbiano vissuto Cervantes e Lope de Vega, esiste una piccola oasi verde ricca di fascino e profumi: il Giardino dell'Angelo, il regno fiorito di Olivia. Nel suo negozio, all'ombra di un olivo centenario, si incrociano le vite di cinque donne che comprano fiori. Tutte all'inizio lo fanno per gli altri, mai per sé: Victoria li compra per il suo amante segreto, Casandra per ostentarli in ufficio, Aurora per dipingerli, Gala per donarli alle clienti del suo showroom e l'ultima, Marina, per una persona che non c'è più. Dopo la perdita del marito, infatti, Marina si sente completamente smarrita: per troppo tempo ha accettato il ruolo della copilota, lasciando a lui il timone della loro vita insieme. Mentre cerca disperatamente un modo per rimettersi in piedi, si imbatte per caso in Olivia e accetta di lavorare nel suo Giardino. Lì conoscerà le altre quattro donne, molto diverse tra loro, ma che, come lei, stanno attraversando un momento cruciale della propria esistenza per motivi lavorativi, sentimentali, familiari o di realizzazione personale. Dall'incontro tra loro e l'eccentrica e saggia fioraia nascerà una stretta amicizia da cui dipenderà la svolta che prenderanno le loro vite. Un romanzo intenso e pieno di passione, un viaggio nei sogni e nei desideri delle donne di oggi, alla conquista dell'indipendenza. Ci sono donne che comprano fiori, e altre che non li comprano. Questo è quanto.

Una donna di mondo



Somerset Maugham

Adelphi

Prezzo – 12,00

Pagine – 245

Maugham era un formidabile conoscitore della vita mondana – e di quella sua provincia che è

la vita letteraria. Da entrambe trasse materiali preziosi e inesauribili per i suoi racconti, come dimostrano quelli qui riuniti. Di entrambe seppe riconoscere, con lucidità stupefacente, che esigevano una dura, quasi militare disciplina ed erano fondate su una ubiqua malevolenza. La più scintillante commedia poteva facilmente precipitare in un dramma, o nasconderlo. Di queste commedie e di questi drammi Maugham fu il magistrale, sarcastico, penetrante cronista.

I quaranta giorni del Mussa Dagh



Franz Werfel

Corbaccio

Prezzo – 22,00

Pagine – 918

Grande e travolgente romanzo, narra epicamente il tragico destino del popolo armeno, minoranza etnica odiata e perseguitata per la sua antichissima civiltà cristiana, in eterno contrasto con i turchi, con il grande Impero ottomano detentore del potere. Verso la fine del luglio 1915 circa cinquemila armeni perseguitati dai turchi si rifugiarono sul massiccio del Mussa Dagh, a nord della baia di Antiochia. Fino ai primi di settembre riuscirono a tenere testa agli aggressori ma poi, cominciando a scarseggiare gli approvvigionamenti e le munizioni, sarebbero sicuramente stati sconfitti se non fossero riusciti a segnalare le loro terribili condizioni a un incrociatore francese. Su quel massiccio dove per quaranta giorni vive la popolazione di sette villaggi, in un'improvvisata comunità, si ripete in miniatura la storia dell'umanità, con i suoi eroismi e le sue miserie, con le sue vittorie e le sue sconfitte, ma soprattutto con quell'affiato religioso che permea la vita dell'universo e dà a ogni fenomeno terreno un significato divino che giustifica il male con una lungimirante, suprema ragione di bene. Dentro il poema corale si ritrovano tutti i drammi individuali: ogni personaggio ha la sua storia, ogni racconto genera un racconto. Fra scene di deportazioni, battaglie, incendi e morti, ora di una grandiosità impressionante, ora di una tragica sobrietà scultorea, ma sempre di straordinaria potenza rappresentativa, si compone quest'opera fondamentale dell'epica moderna. Pubblicata nel 1933 *I quaranta giorni del Mussa Dagh* è stata giustamente considerata

la più matura creazione di Werfel nel campo della narrativa.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)